



Il Presidente della Regione

Prot. RA/311826/17

Pescara, 06 dicembre 2017

*Al Dirigente Servizio
Genio Civile di Pescara
Ing. Vittorio Di Biase
vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it*

*Al Direttore Generale
Dott. Vincenzo Rivera
vincenzo.rivera@regione.abruzzo.it*

*Al Dirigente Servizio
Protezione Civile
Dott. Antonio Iovino
antonio.iovino@regione.abruzzo.it*

Oggetto: realizzazione del centro commerciale Megalò 2 a Chieti Scalo.

In questi giorni la stampa locale riporta in risalto la notizia con la quale l'amministratore delegato della "Sile Costruzioni srl", Massimo Locatelli, annuncia l'avvio dei lavori per la realizzazione del centro commerciale denominato "Megalò 2" in località Chieti Scalo.

L'insediamento, viene osservato nel dibattito pubblico riportato dagli organi di stampa, riguarda un territorio particolarmente sensibile e delicato sotto l'aspetto idraulico/ambientale e deve rispondere a precise osservazioni dettate dal Piano stralcio di difesa ambientale.

Sull'argomento non posso non fare memoria rispetto alle preoccupazioni evidenziate dagli Uffici competenti regionali che, nel corso della procedura per la Verifica di Assoggettabilità Ambientale, evidenziavano criticità e per il superamento delle quali si rendevano necessarie opere di per la messa in sicurezza del sito stesso.

Inoltre e cosa ancor più preoccupante è che all'esito della procedura ambientale il CCR-VIA con il giudizio n. 2775 del 23.03.2017 così si esprimeva:

- *RIGETTO DELLA ISTANZA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA 1925/2012 PER I SEGUENTI MOTIVI*




- *Intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato;*
- *Constatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012;*
- *Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 comma 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali, tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza;*
- *DICHIARA PERTANTO IMPROCEDIBILE*
 - *La richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012;*
- *CONFERMA IL GIUDIZIO n 2762 del 16.03.2017 IMPARTENDO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI*
 - *In relazione alle sole "opere di messa in sicurezza ai fini idraulici", ascrivibili al Punto 7 lett. o) dell'allegato IV alla parte II del Dlgs 152/2006 si integra il precedente giudizio con le seguenti prescrizioni;*
 - *Monitoraggio di verifica di efficacia delle opere.*
 - *Preventiva attuazione di quanto previsto dal Titolo V dalla scadenza del Dlgs 152/2006 e DGR 121/2010 in considerazione alle attività di escavazione e di movimentazione del terreno ricadenti nell'ambito del perimetro SIR di Chieti Scalo.*

Sulla scorta di tutto quanto sopra riportato si chiede alle SS.LL., ognuna per quanto di propria competenza, di attivare ogni utile iniziativa volta a interrompere ogni attività da parte della società "Sile Costruzioni srl" assumendo, altresì, gli ulteriori impulsi amministrativi in conseguenza di quanto deciso dal CCR-VIA con il provvedimento n. 2775 del 23.03.2017.

Per la delicatezza dell'argomento evidenziato si chiede di trattare la presente a vista ed informare lo scrivente di ogni iniziativa posta in essere.

In attesa di urgente riscontro, Vi saluto cordialmente.


Luciano D'Alfonso